



Città di Modica

Deliberazione
del Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta Comunale

N. 122

del 18 MAG 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Modifiche al "Regolamento generale delle entrate comunali".

L'anno duemilaventitre, il giorno dicotto, del mese di Magno,
alle ore 20,15, nel Palazzo di Città, è presente il Commissario Straordinario, Dott.ssa
Domenica Ficano, che opera con i poteri della Giunta Comunale, assistito dal Segretario Generale,
Dott. Giampiero Bella, ed esamina la seguente proposta di deliberazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Modifiche al "Regolamento generale delle entrate comunali".

Il Responsabile P.O. proponente
rag. Giovanni Blanco

Il Redigente
rag. Giovanni Blanco

Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

Richiamato l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Visto l'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che al comma 1 recita: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.";

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 *"Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali."*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 295 del 19 dicembre 2022;

- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025."*, ove all'art. 1, comma 775, secondo periodo, ha disposto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;

Visto il vigente *"Regolamento generale delle entrate comunali"* adottato con delibera consiliare n. 114 del 26 agosto 2011, secondo le disposizioni degli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;

Valutato che si rende necessario sostituire il testo dell'art. 18 del predetto regolamento con riferimento alle rateizzazioni;

Visti:

- FOREL;

- il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, *"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali."*;

- Vista la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)."*

- Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212, *"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente."*;


- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali."*;

propone

Per le motivazioni in narrativa esposte:

- 1) di approvare le modifiche al *"Regolamento generale delle entrate comunali"*, indicate nel documento allegato alla presente deliberazione del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere al Consiglio Comunale apposita proposta di deliberazione avente ad oggetto le modifiche al *"Regolamento generale delle entrate comunali"*;
- 3) presentare apposita proposta al Consiglio Comunale debitamente munita del parere di cui al precedente punto 2);
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la deliberazione Consiliare mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 5) di munire il presente provvedimento della clausola della esecuzione immediata

Il responsabile P.O. del III settore



Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~

18 MAG 2023

Modica, li _____

Il Responsabile del Servizio

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario

Modica, li 18 MAG 2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 202__.

Modica, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, inserita nel presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge regionale 23 dicembre 2000; n.30;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "Provvedimenti in tema di autonomie locali" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12, comma 2, della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle provincie e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.";

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

- 1) di approvare le modifiche al "Regolamento generale delle entrate comunali", indicate nel documento allegato alla presente deliberazione del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) di trasmettere al Consiglio Comunale apposita proposta di deliberazione avente ad oggetto le modifiche al "*Regolamento generale delle entrate comunali*";
- 3) presentare apposita proposta al Consiglio Comunale debitamente munita del parere di cui al precedente punto 2);
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la deliberazione Consiliare mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Dècreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 5) di munire il presente provvedimento della clausola della esecuzione immediata

Art. 18

Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti.

2. Anche per i debiti di natura non tributaria è possibile concedere dilazioni o rateazioni.

3. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dai due precedenti commi, è sottoposto all'esistenza delle seguenti condizioni e limiti:

a) il contribuente/utente deve presentare apposita istanza prima dell'inizio delle procedure esecutive;

b) il debitore deve autocertificare di trovarsi in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria", motivando opportunamente tale condizione;

c) l'importo totale del debito deve essere superiore ad euro 200,00 (duecento/00);

d) la durata della dilazione o rateazione non deve superare i 60 mesi;

e) pagamento delle rate, mediante domiciliazione bancaria o postale sul conto corrente del contribuente/utente per dilazioni di importo superiore a euro 10.000,00 (diecimila) o di durata superiore a 24 mesi;

f) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;

g) decadenza dal beneficio concesso nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite, di due rate come specificato al successivo comma 8-quater;

h) applicazione degli interessi di rateazione nella misura legale o, se più favorevole al debitore, nella misura prevista dalle leggi in materia. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

5. Una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al comma 3 del presente articolo, previo versamento pari al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata.

6. La dilazione o rateazione viene concessa dal responsabile designato per ogni singola entrata, in adesione alle disposizioni dettate dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

7. Il responsabile del servizio può ammettere al beneficio della dilazione anche le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento per violazione alle disposizioni dettate in materia di entrate comunali. In tale ipotesi il contribuente può chiedere una dilazione oltre il termine previsto per il pagamento dell'atto di accertamento, mantenendo l'agevolazione alla riduzione delle sanzioni, purché il contribuente presenti apposita istanza, prima del termine entro cui è possibile proporre ricorso. Nella richiesta devono essere indicati i motivi che hanno determinato una temporanea difficoltà finanziaria, allegando idonea documentazione che ne dimostri la veridicità. In particolare la dilazione potrà essere concessa con le seguenti modalità:

a) da euro 200,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 10.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00 da trentasette a quarantotto rate mensili;

g) oltre euro 20.000,00 da quarantanove a sessanta rate mensili.

7-bis. La rata minima mensile è di € 100,00, ferma restando la durata massima indicata al precedente comma 7.

7-ter. Per i contribuenti con reddito ISEE pari o inferiore ad € 15.000,00 la rata minima mensile può essere ridotta, dietro richiesta, sino ad € 50,00, ferma restando la durata massima indicata al precedente comma 7.

8. È necessaria la presentazione di garanzia fideiussoria ritenuta idonea per un importo pari al debito

rateizzato nei seguenti casi:

- a) per le rateizzazioni con pagamenti senza addebito in conto, di cui al superiore comma 3, lett. e);
- b) per le rateizzazioni con scadenza della rata finale successiva al termine di prescrizione e/o decadenza.

8-bis. La rateazione non è consentita

- a) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 200,00;
- b) per le ingiunzioni e gli accertamenti esecutivi per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;
- c) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il contribuente sottoscriva un piano di rateazione su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate.

8-ter. Non è necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica:

- a) per le persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate mensili;
- b) per i soggetti non persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 24 rate mensili.

8-quater. Nel caso di mancato pagamento di due rate nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo, ingiunzione o accertamento esecutivo, maggiorato di spese di riscossione.

Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

1. Per i debiti di natura tributaria ed extratributaria possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti.
2. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito è sottoposto all'esistenza delle seguenti condizioni e limiti:
 - a) il contribuente deve presentare apposita istanza prima dell'inizio delle procedure esecutive;
 - b) il debitore deve autocertificare di trovarsi in "*temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria*", motivando opportunamente tale condizione;
 - c) l'importo totale del debito deve essere superiore:
 - c1) ad € 300,00 per le persone fisiche;
 - c2) ad € 500,00 per le persone giuridiche;
 - d) la durata della dilazione o rateazione non può superare i 72 mesi;
 - e) pagamento delle rate mediante domiciliazione bancaria o postale sul conto corrente del contribuente/utente per dilazioni di importo superiore a € 5.000,00 o di durata superiore a 12 mesi;
 - f) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - g) decadenza dal beneficio concesso nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite, di due rate come specificato al successivo comma 19;
 - h) applicazione degli interessi di rateazione nella misura legale o, se più favorevole al debitore, nella misura prevista dalle leggi in materia. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;
 - i) per importi pari o superiori ad € 3.000,00, la prima rata sarà pari al 10% delle somme complessivamente dovute;
 - l) inesistenza di crediti nei confronti del Comune del richiedente della rateazione ovvero se ricorre tale situazione l'istanza deve contenere gli elementi di cui al successivo art. 23 specificando la motivazione del credito e l'ammontare dello stesso con l'indicazione dei documenti giustificativi;
3. Nel caso si presenti una situazione di credito/debito tra il Comune e il richiedente si procederà, previa informativa allo stesso, preliminarmente alla compensazione, fermo restando quanto disposto al successivo art. 25-bis e solo sulla eventuale parte eccedente si potrà procedere alla rateizzazione a tutte le condizioni indicate nel presente articolo. La compensazione sarà riportata nel provvedimento di cui al successivo comma 20.
4. Il rifiuto del richiedente alla compensazione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 25-bis, deve essere opportunamente motivata documentalmente. Ove non idoneamente motivata si procederà ai sensi del successivo art. 25-bis previa informativa al richiedente.
5. Nel caso in cui il credito del richiedente sorga durante il periodo di rateizzazione, sarà applicato il precedente comma 3 e seguenti procedendo alla compensazione con l'emissione di una nuova rateizzazione ove risulti un importo residuo da pagare attuando quanto previsto al successivo comma 10.
6. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto al comma 10 del presente articolo, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.
7. Una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al comma 3 del presente articolo, previo versamento pari al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata.
8. La dilazione o rateazione è concessa dal responsabile designato per ogni singola entrata; in adesione alle disposizioni dettate dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento.
9. Il responsabile del servizio può ammettere al beneficio della dilazione anche le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento per violazione alle disposizioni dettate in materia di entrate comunali. In tale ipotesi il contribuente può chiedere una dilazione oltre il termine previsto per il pagamento dell'atto di accertamento, mantenendo l'agevolazione alla riduzione delle sanzioni, purché

il contribuente presenti apposita istanza, prima del termine entro cui è possibile proporre ricorso. Nella richiesta devono essere indicati i motivi che hanno determinato una temporanea difficoltà finanziaria, allegando idonea documentazione che ne dimostri la veridicità.

10. La rateizzazione potrà essere concessa con le seguenti modalità:
 - a) fino a un massimo di quattro rate mensili per importi da euro 300,01 a euro 500,00;
 - b) fino a un massimo di dodici rate mensili per importi da euro 500,01 a euro 3.000,00;
 - c) fino a un massimo di ventiquattro rate mensili per importi da euro 3.000,01 a euro 6.000,00;
 - d) fino a un massimo di trentasei rate mensili per importi da euro 6.000,01 a euro 10.000,00;
 - e) fino a un massimo di quarantotto rate mensili per importi da euro 10.000,01 a euro 20.000,00;
 - f) fino a un massimo di sessanta rate mensili per importi da euro 20.000,01 a euro 50.000,00;
 - g) o fino a un massimo di settantadue rate mensili per importi superiori ad euro 50.000,00.
11. Per importi superiori ad € 15.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificatamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
12. La rata minima mensile è di € 100,00, ferma restando la durata massima indicata al precedente comma 10.
13. Per i contribuenti con reddito ISEE pari o inferiore ad € 15.000,00 la rata minima mensile può essere ridotta, dietro richiesta, sino ad € 50,00, ferma restando la durata massima indicata al precedente comma 10.
14. È necessaria la presentazione di garanzia fideiussoria ritenuta idonea per un importo pari al debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti, nei seguenti casi:
 - a) per le rateizzazioni con pagamenti senza addebito in conto, di cui al superiore comma 2, lett. e);
 - b) per le rateizzazioni con scadenza della rata finale successiva al termine di prescrizione e/o decadenza.
15. La fideiussione di cui al comma 11 deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Modica, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.
16. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 10 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
17. La rateazione non è consentita:
 - a) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € 300,00;
 - b) per le ingiunzioni e gli accertamenti esecutivi per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;
 - c) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il contribuente sottoscriva un piano di rateazione su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate.
18. Non è necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica:
 - a) per le persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate mensili;
 - b) per le persone giuridiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 24 rate mensili.
19. Nel caso di mancato pagamento di due rate nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo, ingiunzione o accertamento esecutivo, maggiorato di spese di riscossione.
20. Il provvedimento di concessione o diniego è comunicato al contribuente per iscritto.
21. La procedura oggetto del presente articolo costituirà oggetto di apposito "Provvedimento di accoglimento istanza di rateizzazione" contenente:
 - a) le modalità di rateizzazione accordate;
 - b) il numero e la decorrenza delle singole rate;
 - c) l'ammontare degli interessi dovuti;
 - d) le condizioni di attuazione;
 - e) se ricorre il caso, le condizioni della eventuale compensazione delle partite debito/credito tra il Comune e il contribuente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Daniela Ficano

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.
Modica, li 18 MAG. 2023

Il Segretario Generale

Il Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 19 MAG. 2023 al 3 GIU. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.
Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.



È divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.
Modica, li 18 MAG. 2023

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Modica, li _____

Il Segretario Generale